IL GEOMETRA VERONESE

Pubblicazione di informazione ed aggiornamento professionale | www.collegio.geometri.vr.it

3

VADEMECUM

DELLE PRINCIPALI NORME ED OBBLIGHI DA RISPETTARE PER IL CORRETTO E REGOLARE ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI GEOMETRA

COLLEGIO GEOMETRI
e GEOMETRI LAUREATI
della Provincia di Verona

Anno LVIII Edizione n.3 2018

COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI della PROVINCIA di VERONA
Società Cooperativa Geometri Veronesi - Vicolo Orologio, 3 - VERONA

Questa non è **una finestra.**

Questa è FIN-Ligna Slim-line. Una combinazione di legno e alluminio nella sua forma più innovativa. Il calore del legno massiccio per il lato interno del serramento. Sempre un isolamento ottimale grazie al nucleo in PVC. E sul lato esterno l'alluminio o il PVC garantiscono nel tempo un'efficace protezione contro le intemperie.

Nel nostro impianto di lavorazione del legno a Verona realizziamo direttamente finestre, porte e pareti vetrate utilizzando esclusivamente pregiati legni europei di rovere e abete. Le numerose varianti e le colorazioni disponibili offrono a tutti gli amanti del legno la massima libertà di personalizzazione.

Visiti lo Studio Finstral più vicino:
www.finstral.com/ricerca-rivenditori

FINSTRAL Finestre Porte d'ingresso Verande

IL GEOMETRA VERONESE
www.collegio.geometri.vr.it

SOMMARIO

Il "Geometra Veronese" è una pubblicazione di informazione e aggiornamento professionale edito dalla "Società Cooperativa Geometri Veronesi". La collaborazione è aperta agli organi rappresentativi di categoria e a tutti i singoli professionisti. Ogni redattore risponde delle proprie affermazioni ed il suo nome è sempre reperibile presso la redazione.

PUBBLICAZIONE DEL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VERONA
Autorizzata dal Trib. c.p. di VR
con decreto n. 140 del 22 dicembre 1960

REDAZIONE - AMMINISTRAZIONE
37129 Verona - Vicolo Orologio, 3
Tel. 045 8031186 - Fax 045 8009861
www.collegio.geometri.vr.it
e-mail: sede@collegio.geometri.vr.it
collegio.verona@geopec.it

DIRETTORE RESPONSABILE
Geom. Fiorenzo Furlani

SEGRETARIO DI REDAZIONE
Rag. Maurizio Buin

HA COLLABORATO:
Elisa Tagliani

PROGETTO GRAFICO E COORDINAMENTO EDITORIALE
taglianigruppoadv.it
37121 Verona - Via Macello, 17
T. 045 8009179 - F. 045 8018980
www.taglianigruppoadv.it
ufficiostampa@taglianigruppoadv.it

STAMPA
Grafiche DUEGI srl - Via Meucci, 24
37036 San Martino B.A. (VR)

EDITORE
Società Cooperativa Geometri Veronesi
37129 VERONA - Vicolo Orologio, 3

PRIMA PAGINA
Un vademecum con le principali norme, regolamenti e obblighi della nostra professione 03

VADEMECUM
1) Assicurazione professionale 05

2) Formazione continua 05

3) Posta Elettronica Certificata 07

4) Preventivo di spesa e incarico professionale 07

5) Privacy (Regolamento UE 2016/679) 11

6) Fatturazione elettronica 13

7) POS 13

8) Uso del timbro professionale..... 15

9) Pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo..... 17

10) Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri (CIPAG) ...19

11) Principali regole deontologiche da osservare..... 19

COLLEGIO GEOMETRI
e GEOMETRI LAUREATI
della Provincia di Verona

ECO FRIENDLY

GEOMETRA: UNA PROFESSIONE SEMPRE PIÙ VERDE

Il futuro ci porta sempre più verso un'edilizia sostenibile, con un approccio più rispettoso del territorio e la volontà di tutelare il nostro ambiente.
Questo ci chiedono i tempi, questo ci chiede la realtà che ci circonda.

Collegio dei geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona
37129 VERONA - Vicolo Orologio, 3 - T. +39 045 8031186 - F. +39 045 8009861 - sede@collegio.geometri.vr.it - collegio.geometri.vr.it - diventogeometra.it

PRIMA PAGINA

Un vademecum con le principali norme, regolamenti e obblighi della nostra professione

La libera professione di geometra e la sua attività è regolamentata dal Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274. Successivamente, anche a modificazione ed integrazione dello stesso R.D. 274/1929, sono state emessi ulteriori provvedimenti, norme e leggi che compongono l'ordinamento professionale, quelle di più rilevante interesse in relazione allo "*status*" di geometra libero professionista sono le seguenti:

- Legge 25 aprile 1938 n. 897 – Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli Albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli Albi;
- Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382 – Norme su Consigli degli Ordini e Collegi professionali e sui Consigli Nazionali professionali;
- Legge 3 agosto 1949 n. 536 (G.U. n. 193 del 24/8/1949) – Obbligo pagamento quota- contributo a favore del Collegio territoriale;
- Legge 24 ottobre 1955 n. 990 – Istituzione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328 (… il Geometra Laureato);
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 – Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- Consigli di Disciplina Territoriali – ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148.

La libera professione di geometra è una professione intellettuale e disciplinata dal Codice Civile, Titolo III, Capo II – *Delle professioni intellettuali*, articolo 2229 e seguenti.

Oltre alle norme e leggi di livello nazionale, l'attività professionale del geometra è altresì regolamentata da disposizioni e provvedimenti emanati sia dal Consiglio Nazionale (ad es. il "Codice di Deontologia Professionale dei Geometri", le "Direttive sul Praticantato", il "Regolamento Formazione Professionale continua") che dal Collegio Territoriale (ad es. la riscossione della quota annuale ed il Regolamento per l'uso del timbro professionale) nell'ambito delle loro competenze e ruoli istituzionali demandati dalla legge.

Dal 1929 ai giorni nostri, in questi oramai 90 anni di storia, l'attività professionale di geometra è radicalmente cambiata perché il mondo è cambiato, si sono succedute innovazioni scientifiche e socio-economiche in rapida progressione, nuove tecnologie, nuove normative e quindi nuove esigenze che hanno e caratterizzano l'attività professionale del geometra. In questi ultimi anni, soprattutto a partire dalla riforma degli ordinamenti professionali di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e dall'abolizione della "Tariffe Professionali" con il D.Lgs. n. 01/2012 convertito con modificazioni dalla legge 24/03/2012 n. 27, sono stati introdotti svariati obblighi e disposizioni legislative che risultano determinanti al fine di poter svolgere correttamente e nella legalità la professione.

Conoscere le norme e le regole, i giusti comportamenti ed il rispetto dei propri ruoli e competenze per l'esercizio della

PRIMA PAGINA

professione di geometra è senza dubbio un dovere!
E la corretta conoscenza e quindi il rispetto delle regole sono la base per il decoro e la dignità dell'attività professionale di ognuno garantendo di conseguenza prestigio all'intera Categoria.

In tal senso, nell'intento di dare un concreto contributo agli iscritti, si ritiene opportuno mettere un po' d'ordine individuando i principali adempimenti che ad oggi il geometra professionista deve attenersi, riassumendo, come *format* di *VADEMECUM*, **le principali norme, regolamenti, obblighi e comportamenti da osservare al fine del corretto e regolare esercizio dell'attività professionale**, come di seguito individuati:

1. **Assicurazione professionale**
2. **Formazione professionale continua**
3. **Posta Elettronica Certificata (PEC)**
4. **Preventivo di spesa e dell'incarico professionale**
5. **Privacy**
6. **Fatturazione elettronica**
7. **POS**
8. **Uso del timbro professionale**
9. **Pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo**
10. **Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri (CIPAG)**
11. **Le prinicpali regole deontologiche da osservare**

Buona lettura.

Fiorenzo Furlani

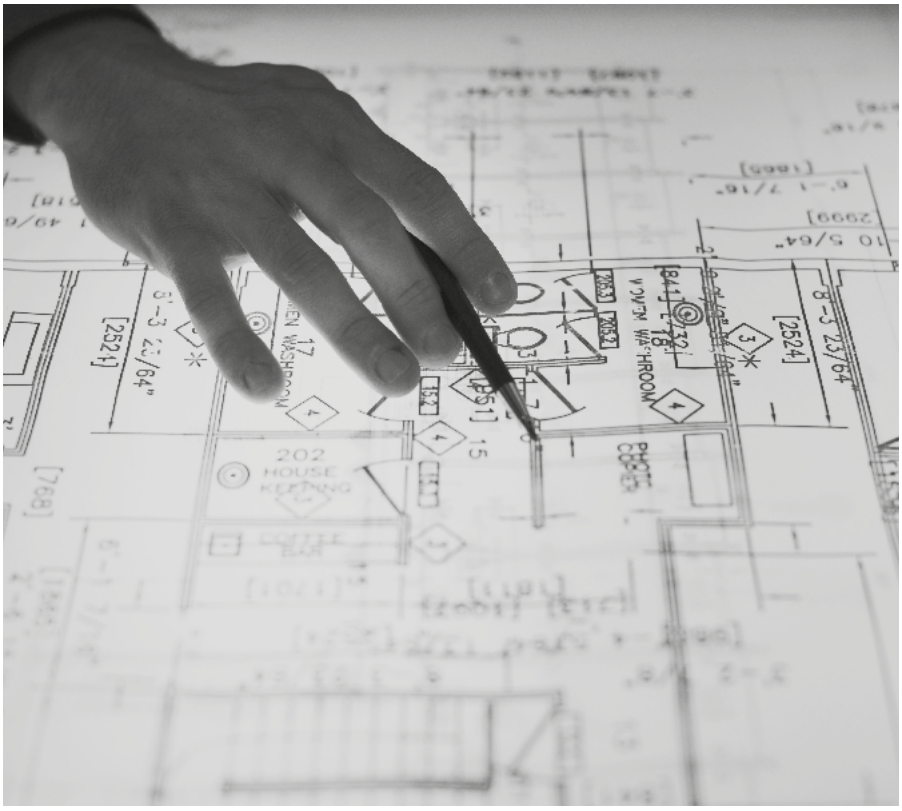

VADEMECUM

1 Assicurazione professionale

2 Formazione continua

Riferimento normativo:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

CAPO I - **Disposizioni generali**

Art. 5 - Obbligo di assicurazione
1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. **Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.**

2. **La violazione** della disposizione di cui al comma 1 **costituisce illecito disciplinare**.

Art. 7 - Formazione continua
1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. **La violazione** dell'obbligo di cui al periodo precedente **costituisce illecito disciplinare**.

2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del

ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:
a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.

5. L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

6. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

Provvedimenti del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati in merito alla Formazione Professionale continua:

- **"Primo Regolamento"** Formazione Professionale continua approvato con delibera n. 6 del 22/07/2014 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia N° 15 del 15/08/2014.
- Dal **1° gennaio 2018** è in vigore il **"Nuovo Regolamento"** per la Formazione Professionale continua, approvato con delibera del 20/12/2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia N° 1 del 15/01/2018, del quale in particolare si pone in evidenza:

Art. 2 - Obbligo formativo

1. In attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 7/08/2012, n. 137, art. 7, il presente regolamento disciplina la formazione professionale continua degli iscritti all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale.

2. Sono soggetti all'obbligo formativo **tutti** gli iscritti all'Albo professionale.

3. La **violazione dell'obbligo** di formazione continua costituisce **illecito disciplinare** ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, art. 7, comma 1.

Art. 5 - Assolvimento obbligo formativo

1. L'obbligo della formazione continua decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo. La formazione svolta nell'anno d'iscrizione è riconosciuta ai fini del Crediti Formativi Professionali (CFP) nel triennio.

2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, **ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 (sessanta) CFP** fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 13.

Art. 12 - Compiti e attribuzioni ai Collegi territoriali

1. I Collegi territoriali, a norma dell'articolo 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, tra le altre, (lettera f) verificano e controllano, mediante il SINF (Sistema Informativo Nazionale Formazione continua), l'assolvimento triennale dell'obbligo formativo dell'iscritto; **nell'ipotesi di inadempimento**, sentito prima l'iscritto se del caso, **comunicano l'inosservanza al Consiglio di Disciplina territoriale.**

Art. 13 – Deroghe

1. Il Consiglio del Collegio territoriale, su domanda dell'interessato, può esonerare con delibera, parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei seguenti casi:
a) maternità/paternità, sino ad un anno
b) grave malattia o infortunio
c) servizio militare volontario e servizio civile
d) altri casi di documentato impedimento, derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.

2. All'esonero temporaneo, di cui ai punti a), b), c), consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, **proporzionalmente** alla durata dell'esonero.

VADEMECUM

3 Posta Elettronica Certificata (PEC)

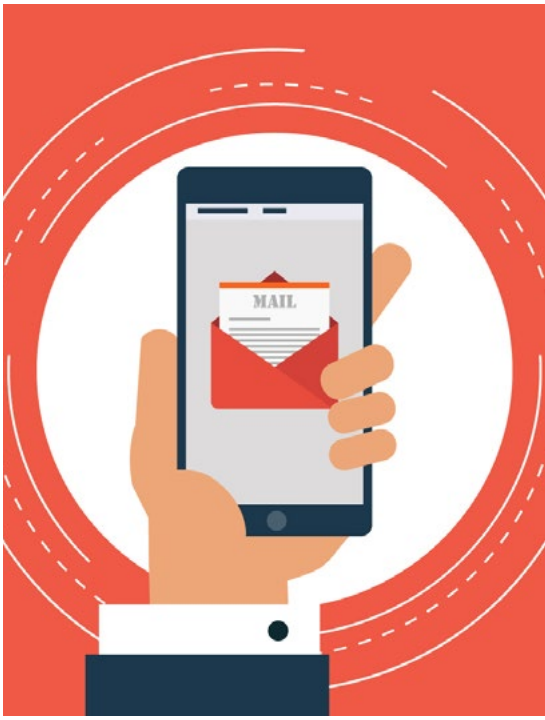

Con l'entrata in vigore del D.L. n. 185/2008, convertito nella legge n° 2 del 28 gennaio 2009, **dal 28 novembre 2009** tutti i professionisti iscritti agli Albi professionali hanno **l'obbligo** di dotarsi di una casella di **Posta Elettronica Certificata (PEC)** e comunicarne l'indirizzo al Collegio territoriale di appartenenza. **Tale adempimento è un obbligo di legge**.
La PEC costituisce un tipo speciale di e-mail che consente di inviare/ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento; costituisce uno strumento indispensabile per l'informatizzazione delle comunicazioni tra professionisti ed enti. **L'inadempimento assume rilevanza disciplinare** e prevede l'applicazione di sanzioni amministrative.
In tal senso, il Collegio territoriale di Verona, con note del 07/02/2017 prot. n. 274/2017A e del 26/7/2018 prot. n. 1661/2018A, tra le altre, comunicava: gli iscritti inadempienti saranno segnalati al Consiglio di Disciplina Territoriale.
Da tenere presente:
in caso di dimissioni/cancellazione dall'Albo, è importante che l'iscritto segnali al Collegio la volontà di mantenere o meno attiva la casella di PEC fornita gratuitamente dalla Cassa Previdenza. In caso di chiusura anche della PEC, infatti, è necessario scaricare tutta la corrispondenza in essa contenuta in quanto la Cassa Previdenza procederà alla sua completa rimozione.

4 Preventivo di spesa e incarico professionale

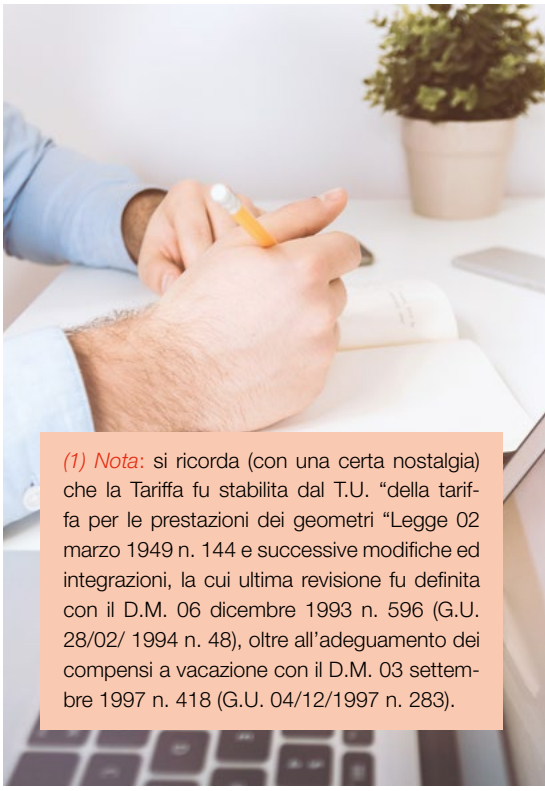

(1) Nota: si ricorda (con una certa nostalgia) che la Tariffa fu stabilita dal T.U. "della tariffa per le prestazioni dei geometri "Legge 02 marzo 1949 n. 144 e successive modifiche ed integrazioni, la cui ultima revisione fu definita con il D.M. 06 dicembre 1993 n. 596 (G.U. 28/02/ 1994 n. 48), oltre all'adeguamento dei compensi a vacazione con il D.M. 03 settembre 1997 n. 418 (G.U. 04/12/1997 n. 283).

Riferimento normativo:
D.Lgs. 01/2012, convertito nella legge n° 27 del 24/03/2012. Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 9 della predetta legge **sono abrogate** le **tariffe professionali** regolamentate dal sistema ordinistico *(1)* e, quindi, **il compenso** per le prestazioni professionali deve essere pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, **al momento del conferimento dell'incarico professionale.**

Preventivo di spesa

(Contenuto tratto da "Il Geometra Veronese" pubblicazione n° 5 anno 2017)

Il comma 150, dell'art. 1, della **Legge n. 124 del 04/08/2017** (Gazzetta Ufficiale del 14/08/2017 n. 189) denominata "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*", ha modificato l'art. 9 comma 4 del Decreto Legislativo del 24/01/2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/03/2012, **prevedendo l'obbligo del preventivo di spesa in forma scritta (o digitale)**.

Cosa prevede la norma
La norma, nello specifico, in vigore dal 29 agosto 2017, dispone che:
Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, **al momento del conferimento dell'incarico professionale**;

- Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente al cliente, **in forma scritta o digitale**, il grado di complessità dell'incarico, fornen-

do tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico;
- Il professionista deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati dall'esercizio dell'attività professionale.

La novità, quindi, consiste nell'**obbligo di fornire il preventivo in forma scritta o digitale**.

Obbligo di preventivo, anche di massima

A fronte di quanto premesso, la disposizione prevede altresì che in ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale con un **preventivo di massima** che dovrà essere adeguato all'importanza dell'opera e che andrà pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

L'ipotesi del preventivo di massima, va considerata nei casi in cui non sia possibile individuare al momento del conferimento dell'incarico, l'importo pressoché preciso del compenso, poiché non noti alcuni elementi che solo nel corso della prestazione professionale si possono conoscere.
Considerato tutto ciò, si rende necessario fornire al cliente un importo orientativo del corrispettivo, precisando inoltre che ad esso dovranno aggiungersi, ad esempio, l'aliquota della Cassa di Previdenza Professionale (nel caso di geometra professionista iscritto alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri attualmente del 5 %) e l'IVA (attualmente al 22%).

Spese sostenute in ragione dell'incarico

Se sono previste spese da sostenersi dell'esecuzione dell'incarico, anche queste dovranno essere segnalate nel preventivo; si tratta, ad esempio, di oneri amministrativi per l'esecuzione della pratica o di tributi connessi alla pratica medesima.
Inoltre, laddove sono previste o prevedibili trasferte del professionista, le modalità di rimborso dovranno essere indicate nel preventivo di spesa o quanto meno individuate puntualmente (il cliente dovrà farsi carico delle spese di biglietto aereo, del treno, dell'eventuale pernottamento e dei pasti).
In merito a ciò, si fa presente che a seguito delle recenti modifiche normative, nell'interesse fiscale, sia del committente (se titolare di partiva IVA) sia del professionista, è opportuno che le spese di vitto ed alloggio siano sostenute direttamente dal committente e non dal professionista con conseguente riaddebito al cliente.

Il preventivo deve essere scritto o digitale

La locuzione "scritto o digitale" del preventivo è stata prevista con decorrenza dal **29 agosto 2017**.
Le modalità con cui si dovrà soddisfare l'obbligo in argomento sono:
- Un contratto sottoscritto dalle parti (come normalmente avviene soprattutto se si tratta di prestazioni di tipo periodico);
- Un preventivo sottoscritto per accettazione dal cliente;
- Uno scambio di e-mail che abbia i contenuti richiesti dalla Legge (individuazione dell'incarico, complessità dello stesso, spese stimate e compenso).

Conseguenze che derivano dalla mancanza del preventivo scritto

La Legge di conversione ha eliminato il passaggio presente nel Decreto Legge con il quale si prevedeva che "*l'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista*".
Resta il fatto che, in mancanza di preventivo scritto, il cliente al termine dell'incarico potrebbe contestare l'importo addebitato dal professionista con il rischio che questo verrà demandato al giudice per l'individuazione del compenso più equo. Va sottolineato che non si può dubitare del fatto che un compenso spetti comunque al professionista che ha portato a conclusione l'incarico anche in mancanza di preventivo, ma essendo abrogate le tariffe professionali, non vi sono più punti di riferimento codificati per l'individuazione dei compensi professionali.

Incarico professionale

In sostanza l'obbligo dell'incarico professionale è intrinseco all'obbligo del preventivo di spesa in forma scritta (o digitale), come pure previsto dall'articolo 5 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 in cui "il professionista deve rendere noti al cliente, **al momento dell'assunzione dell'incarico**, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva".

Nota: Si fa presente che sul sito del Consiglio Nazionale Geometri (*www.cng.it*) alla sezione "*Circolari*" è scaricabile lo "*Schema tipo di scrittura privata per il conferimento di incarico professionale*" (Nota GNGeGL prot. n. 8897 del 31/08/2012).

VADEMECUM

Per la fattispecie il "Codice di Deontologia Professionale dei Geometri" (o "Regolamento Deontologico"), al Titolo III – Sez. I (Delibera del Consiglio Nazionale n. 5 del 03 aprile 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007), recita:

- Il geometra **contrae con il committente un'obbligazione** avente per oggetto la prestazione d'opera intellettuale attraverso un rapporto personale e fiduciario improntato ai principi di trasparenza ed onestà.
- L'attribuzione dell'**incarico professionale** è rimessa alla libera scelta del committente ed il geometra deve astenersi da qualsiasi comportamento volto a limitare o condizionare tale facoltà.
- Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso tra le parti, statuito dal Codice Civile, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera.
- L'espletamento della prestazione del geometra è caratterizzata dal "rapporto fiduciario" con il committente. La facoltà di avvalersi di collaboratori e/o dipendenti non può pregiudicare la complessiva connotazione personale che deve caratterizzare l'esecuzione dell'incarico professionale. In nessun caso il geometra può avvalersi della collaborazione di coloro che esercitino abusivamente la Professione.
- Al fine di evitare danni al committente, **il geometra deve riconoscere i limiti** *(2)* **delle proprie conoscenze** e declinare incarichi per il cui espletamento ritenga di non avere sufficienza dimestichezza. Nell'ipotesi di sopravvenute difficoltà connesse con l'espletamento di una prestazione, egli ha il diritto ed il dovere di accrescere la formazione e/o di chiedere la supervisione agli organi di categoria. L'espletamento della prestazione non deve essere, in ogni caso, condizionato da indebite sollecitazioni o interessi personali, di imprese, associazioni, organismi tesi a ridurre o annullare il contenuto intellettuale a favore della anomala economicità della prestazione.

(2) Nota: Considerazioni in tema di competenze dei geometri nell'ambito delle costruzioni
Importante e doveroso è porre attenzione all'esercizio dell'attività professionale che deve avvenire nell'ambito delle competenze dei geometri. Le competenze sono stabilite dal R.D. 274/1929 ed in particolare nell'ambito delle costruzioni, tra le altre, è prevista alla lettera m) dell'articolo 16 l'attività per il progetto, direzione e vigilanza di "modeste" costruzioni civili.
Per quanto riguarda il famigerato termine di "modesta" costruzione, allo stato dell'arte non vi è un criterio legislativo e neppure precise disposizioni a livello nazionale identificanti il concetto di "modesta". Si deve comunque prendere atto e tenere in considerazione che dal R.D. 274/1929 la sfera dell'edilizia in questi 90 anni di storia delle costruzioni è radicalmente cambiata ed evoluta e, quindi, i relativi criteri e parametri di valutazione, vanno correttamente individuati sia nell'aspetto della consistenza (ad es. volumetria, superficie, numero dei piani), sia per quello tecnico-qualitativo (ad es. tipologia, ordinarietà e regolarità costruttiva del complesso edilizio e relativo processo costruttivo di un'opera). Va altresì preso atto che nell'evoluzione delle costruzioni hanno senz'altro inciso e quindi bisogna per la fattispecie tenere in considerazione:
a) lo sviluppo tecnico-scientifico con continue nuove tecnologie costruttive, nuovi materiali e migliori sistemi costruttivi volti anche alla maggior stabilità e sicurezza di un'opera;

VADEMECUM

b) la preparazione scolastica dei geometri, assicurata da programmi di insegnamento sotto ogni rilevante aspetto in ambito delle costruzioni per quanto riguarda l'impiego di materiali, sistemi costruttivi, calcolo di strutture, progettazione e direzione dei lavori;
c) l'aggiornamento formativo professionale continuo ed obbligatorio per l'attività professionale, anche nell'ambito delle costruzioni;
d) l'attuale quadro normativo in tema di indagini, progettazione, esecuzione, controllo dei materiali e collaudo statico delle strutture, naturalmente il tutto volto alla garanzia e sicurezza di un'opera.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra riportato, quando un'opera non rientra e non appare evidentemente nel concetto di "modesta", quando, in altri termini, possono sorgere dubbi nello stabilire se la realizzazione di un'opera rientri o meno nella competenza del geometra (opera "modesta"), la valutazione deve essere effettuata per il singolo caso, anche con il supporto del Collegio territoriale di appartenenza ed eventualmente con quello del Consiglio Nazionale.
La giurisprudenza, la dottrina (nonché circolari ministeriali e altre disposizioni anche a livello regionale) in materia di competenze professionali è ampia ma non univoca ed a volte contrastante. Si ritiene però porre l'attenzione sull'attuale orientamento dettato da un parere innovativo rispetto il passato, la pronuncia del Consiglio di Stato – Sez. II n. 2539/2015 che, a differenza della giurisprudenza emanata in materia, acquisisce diversa valenza volta ad interpretare aspetti di contenuti tecnico-giuridico, non essendo preposto ad uno specifico caso ma finalizzato a fornire un parere di particolare autorevolezza. L'orientamento adottato (oramai consolidato) dalla suddetta autorevole pronuncia, per la fattispecie ha introdotto, tra gli altri, il seguente importante aspetto:
di fatto ha sancito la collaborazione fra professionisti di diverse competenze professionali, precisando che i tecnici risponderanno ciascuno per le proprie competenze e responsabilità nella progettazione relativamente ai rispettivi "segmenti" di progetto. In tale direttiva applicativa risulta di competenza del geometra la progettazione e direzione lavori incentrata sugli aspetti architettonici di una "modesta" costruzione civile anche in zona sismica, e ciò quando la progettazione strutturale (sin dall'inizio e su questa il geometra non può intervenire) proviene da un ingegnere o architetto incaricato.

In altri termini, all'atto dell'istanza ai fini del titolo abilitativo di un progetto del complesso edilizio architettonico di un'opera "modesta" redatto dal geometra, deve essere già individuato ed incaricato il progettista strutturale in modo che sia già coinvolto per la realizzazione dell'opera stessa in merito alla sua fattibilità strutturale al fine di garantire la stabilità statica e quindi la sicurezza per la pubblica incolumità.

Proprio in tale direzione ed in modo concreto volgono i Moduli Unificati (obbligatori) a livello nazionale ed assunti per la loro definitiva applicazione dalle regioni, al fine di ottenere un titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire, S.C.I.A., S.C.I.A. in alternativa al Permesso di Costruire). Infatti nella loro sezione "Soggetti Coinvolti" è chiara e legittimata la possibilità che più tecnici professionisti intervengano in collaborazione nel processo edilizio per la realizzazione di un'opera, ognuno per le proprie competenze e ruoli professionali pur appartenenti a diversi ordini e collegi professionali.

VADEMECUM

5 Privacy *(Regolamento UE 2016/679)*

Dal **25 maggio 2018** trova piena applicazione la nuova normativa in materia di privacy che, come stabilito dall'articolo 99 del Regolamento UE 2016/679, è obbligatoria in tutti i suoi elementi e abroga la direttiva 95/46/CE. In particolare il suddetto regolamento si inserisce all'interno di quello che, insieme alla direttiva 2016/680, è stato definito il "*Pacchetto europeo protezione dati*". In pratica dal 25 maggio 2018, per le imprese e i **professionisti** che trattano dati personali dei propri clienti, sono scattati ulteriori obblighi rispetto al codice di tutela della privacy – D.Lgs 196/2003.

Si fa presente che il presente contenuto è volto a fornire un'informazione di base in merito al Regolamento UE 2016/679 (*PRIVACY*), le cui indicazioni si limitano a tracciare alcune delle principali novità previste dallo stesso Regolamento comunitario che, come tale, è immediatamente e direttamente applicabile per gli Stati membri ed i singoli cittadini.

Pertanto, ed in ogni caso, gli iscritti professionisti devono prendere visione del Regolamento UE 2016/679 (PRIVACY) e provvedere (eventualmente supportati da esperti) ad una prima (ma attenta) analisi della propria struttura organizzativa, al fine di poter predisporre quantomeno le basilari attività volte al rispetto del suddetto regolamento in merito alla protezione dei dati trattati sia in formato digitale che cartaceo.

Tra le principali novità che il suddetto Regolamento europeo impone, si ricorda:

Articolo 5 - Principi applicabili al trattamento di dati personali
I dati debbono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato. Le finalità devono essere determinate, esplicite e legittime. I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati alle finalità del trattamento; i dati personali devono essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, anche mediante misure tecniche e organizzative adeguate. La trasparenza implica che ai titolari dei dati deve essere garantita l'informazione, chiara, semplice e facilmente accessibile, delle modalità attraverso le quali avviene l'utilizzazione, la consultazione e il trattamento dei dati personali che li riguardano.

Articolo 7 - Consenso
Il consenso, quale elemento fondamentale della liceità del trattamento dei dati (art. 6), deve essere in maniera chiara

e semplice, in forma comprensibile e facilmente accessibile. Deve essere altrettanto chiaro il riconoscimento del diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.

Articoli 12 - 14 Informativa
Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligente e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. L'informativa è un passo fondamentale del trattamento dati, assolve in concreto al principio di trasparenza effettiva. Il contenuto dell'informativa deve essere utile a rendere edotto il titolare circa tutti i diritti che gli sono riconosciuti dal Regolamento, tra i quali obbligatoriamente:

- diritto di accesso ai dati
- diritto di rettifica
- diritto alla cancellazione
- diritto di limitazione del trattamento
- diritto alla portabilità dei dati
- diritto di opposizione al trattamento
- revoca del consenso al trattamento
- proporre reclamo all'Autorità Garante

Articolo 17 - Diritto di cancellazione (diritto all'oblio)
L'interessato può ottenere, dal titolare del trattamento dei dati, la cancellazione dei dati personali. Tale diritto tuttavia, non viene riconosciuto se il trattamento sia necessario ad esempio per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 24 - Responsabilità del titolare del trattamento
Il titolare deve porre in essere una serie di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. L'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.

Articolo 30 - Registri delle attività di trattamento
Ogni titolare del trattamento deve istituire un apposito registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità.

Articolo 33 - Notifica di una violazione dei dati personali all'Autorità di controllo
In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, deve notificare la violazione all'Autorità di controllo. Quando la violazione dei dati personali presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica, con un linguaggio semplice e chiaro, la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo (art. 34).

Articolo 37 - ss. Data Protection Officer
Una delle principali novità è la nuova figura del cosiddetto "Data Protection Officer (DPO), il "responsabile della protezione dei dati". Il DPO dovrà essere obbligatoriamente presente all'interno di tutte le aziende pubbliche e in tutte quelle ove i trattamenti dei dati presentino specifici rischi, come ad esempio le aziende nelle quali sia richiesto un monitoraggio regolare e sistematico degli "interessati", su larga scala, e quelle che trattano i cosiddetti "dati sensibili". Non è obbligatorio il DPO per lo studio del singolo professionista, in quanto le attività principali dello stesso non consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala. Non sono invece chiaramente esclusi dall'obbligo del DPO i professionisti che svolgono la professione in forma associata o di STP, per i quali, perlomeno per le realtà particolarmente strutturate, la nomina è raccomandata.

Articolo 83 - Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie
Le sanzioni, commisurate alla condotta del titolare del trattamento dei dati, alla natura dei dati trattati, alle misure atte a tutelare la protezione dei dati, e ad altre violazioni contenute nel Regolamento possono oscillare fino a 10 o 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2% o 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

VADEMECUM

6 Fatturazione elettronica

La legge di Stabilità 2018 ha previsto che (salvo proroghe) **dal 1° gennaio 2019** le cessioni di beni/prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti/stabiliti/identificati in Italia, devono essere **documentate esclusivamente da fatture elettroniche** emesse in un formato .xml tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Rientrano quindi in tale obbligo anche le prestazioni dei professionisti, **geometri compresi**. Si evidenzia che già ad oggi, tuttavia, il professionista è tenuto ad emettere fattura elettronica per le prestazioni erogate verso la Pubblica Amministrazione. Il Sistema di Interscambio (SdI) è la piattaforma dall'Agenzia delle Entrate che gestisce gli scambi tra fornitori/clienti e ricopre quindi il ruolo di "postino". Effettua una serie di controlli formali, notifica eventuali problemi e, qualora sia tutto a posto, inoltra le fatture ai soggetti destinatari. Il SdI non ha alcun ruolo amministrativo e non si occupa dell'archiviazione e conservazione delle fatture. Il SdI, inoltre, si occupa anche di gestire la trasmissione delle notifiche di accettazione o rifiuto. La fattura elettronica va firmata digitalmente e conservata a norma, ossia con procedure informatiche idonee a garantire nel tempo l'integrità e la validità dei documenti emessi, archiviati e conservati in modo digitale. Il Consiglio Nazionale Geometri ha sottoscritto una convenzione con "*Geoweb*" per offrire agli iscritti la possibilità di gestire autonomamente ed a costi contenuti l'emissione ed il ricevimento delle fatture elettroniche, nonché la loro conservazione a norma.

7 POS

Con l'entrata in vigore (1° gennaio 2016) della legge di stabilità 280/2015 è scattato anche per i professionisti **l'obbligo di accettare pagamenti in moneta digitale**. Nelle intenzioni del Governo e del Parlamento, il provvedimento coniuga la necessità di aumentare la tracciabilità dei pagamenti con l'opportunità di favorire la diffusione della moneta elettronica, così da ridurre il gap che separa l'Italia dagli altri Paesi occidentali. L'obbligo POS ad oggi non ha prodotto grandi risultati in quanto manca ancora un sistema sanzionatorio utile ad incentivare l'uso della moneta elettronica. Tuttavia, è in fase di studio un decreto di obbligo POS con le relative sanzioni e le riduzioni delle commissioni interbancarie applicate dagli istituti di credito che lo forniranno.

Regolamenti deliberati ed emanati dal Consiglio del Collegio Territoriale di Verona

8 Uso del timbro professionale

Il timbro professionale che il Collegio consegna in dotazione al momento dell'iscrizione all'Albo ha un valore intrinseco di estrema importanza, rappresenta in modo tangibile l'appartenenza ad una Categoria Professionale, l'autorizzazione Ministeriale a svolgere la professione e, di conseguenza, l'obbligo di osservare norme e codici comportamentali.
L'apposizione del timbro professionale su atti e documenti conferisce agli stessi valore di atto pubblico e potestà certificatoria in capo al professionista, con tutte le implicazioni del caso.
Il Consiglio Direttivo, con l'intento di ricordarne a tutti gli iscritti il significato ed il valore, e dare quindi la giusta importanza all'atto di apposizione del timbro professionale, ha deliberato (Delibera del C.D. n. 03 del 27 febbraio 2017) le "*Norme regolamentari per l'uso del timbro professionale*" il cui testo (già trasmesso dal Collegio agli iscritti con nota del 06 marzo 2017 prot. n. 579/2017/A) è di seguito integralmente riportato.

Riferimenti normativi:
- D.L.L. 23/11/1944 n. 382 che istituisce gli Ordini ed i Collegi delle Professioni Tecniche;
- R.D. 11/02/1929 n. 274 che approva il Regolamento per la professione di geometra;
- Legge 25/04/1938 n. 897 sulla obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo Professionale;
- Legge 24/10/1955 n. 990 che istituisce la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri.

Art. 1
Ogni elaborato tecnico redatto dal Geometra professionista a richiesta dei privati, Uffici e Enti Pubblici dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro ad inchiostro indelebile attestante che il firmatario possiede i requisiti prescritti dalla Legge per l'esercizio della professione di Geometra (D.L.L. 23/11/1944 n. 382 – R.D. 11/02/1929 n. 274 – Legge 25/04/1938 n. 897 – Legge 24/10/1955 n. 990).

Art. 2
Il timbro recherà il nome e cognome del Geometra professionista, il numero di iscrizione all'Albo e risponderà al formato ed alle caratteristiche indicate dal Collegio e conformi a quanto indicato dal Consiglio Nazionale con nota del 18 giugno 2009 prot. n. 658.

Art. 3
Il timbro sarà assegnato dal Collegio in dotazione al Geometra professionista

VADEMECUM

che risulti iscritto nell'Albo dei Geometri di questa provincia in possesso dei requisiti per l'esercizio della libera professione e che ne abbia fatto richiesta scritta al Collegio stesso versando anticipatamente il costo dello stesso. Il Geometra all'atto del ritiro del timbro, dovrà rilasciare ricevuta apponendo la propria firma sull'apposito Registro. Il timbro resterà di proprietà del Collegio.

Art. 4
Nel caso in cui il Geometra rassegni le dimissioni dall'Albo, chieda il trasferimento ad altro Collegio, venga sospeso o cancellato dall'Albo a seguito provvedimento disciplinare, dovrà restituire (senza alcun rimborso) il timbro **entro dieci giorni** dall'avvenuta comunicazione del provvedimento di cancellazione o di sospensione. L'avvenuta restituzione sarà annotata dal Collegio. In caso di smarrimento o furto del timbro, il Geometra dovrà farne immediata denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza e trasmettere la stessa al Collegio il quale, fatte le opportune verifiche, rilascerà un duplicato previo pagamento delle relative spese.

Art. 5
Il Geometra cancellato dall'Albo, o sospeso dall'esercizio professionale a seguito provvedimento disciplinare, o dimissionario o trasferito ad altro Collegio, che non riconsegni il timbro entro il termine riportato al precedente articolo 4, sarà diffidato. La mancata riconsegna del timbro costituisce violazione delle regole professionali ed autorizza il Collegio ad attivare tutte le azioni necessarie per il suo recupero. Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed agli altri Enti ed Uffici interessati. Il Geometra cancellato dall'Albo o sospeso, che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'articolo 26 del R.D. 11/02/1929 n. 274.

Art. 6
E' fatto divieto ai Geometri di fornirsi direttamente del timbro di autenticazione o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili a quello fornito dal Collegio. L'uso dei timbri che non siano dati in dotazione a norma del precedente articolo 3, sarà considerata infrazione perseguibile con il provvedimento disciplinare previsto dagli articoli 11 e 12 del R.D. 11/02/1929 n. 274.

Art. 7
L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici, comunque preposti alla vidimazione od all'approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante l'iscrizione all'Albo Professionale e quindi all'esercizio della libera professione del firmatario. Gli elaborati sprovvisti del timbro professionale (ovvero di altro modo di validazione accertata l'iscrizione all'Albo alla data di presentazione degli elaborati stessi) dovranno essere respinti e restituiti al firmatario.

Art. 8
L'inadempienza da parte dell'iscritto alle prescrizioni del presente regolamento è considerata infrazione perseguibile con i provvedimenti disciplinari previsti dagli art. 11 e 12 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274.

Art. 9
Le presenti norme entrano in vigore a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Collegio ed annullano ogni altra eventuale norma precedente.
(**Approvazione con Delibera del Consiglio Direttivo n. 03 del 27 febbraio 2017**)

Pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo

È assolutamente importante, doveroso e determinante essere in regola con la quota annuale di iscrizione all'Albo per poter svolgere l'attività professionale; il mancato pagamento comporta la tempestiva apertura della procedura disciplinare avente come conclusione, in caso di inadempienza ed il mancato rispetto del regolamento – il cui testo già trasmesso dal Collegio agli iscritti con nota del 28 febbraio 2017 prot. n. 517/2017/A è di seguito integralmente riportato – la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale.

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ANNUALI DOVUTE DAGLI ISCRITTI AL COLLEGIO GEOMETRI E G.L. DELLA PROVINCIA DI VERONA
(Approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 03 del 27 febbraio 2017)

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento si propone di definire le modalità ed i tempi di riscossione della quota annuale dovuta dagli iscritti al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona (d'ora in poi "Collegio") sulla base di quanto previsto all'art. 26, 1° comma, lettera c) del Regolamento per la professione di Geometra – Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274.

Art. 2 - Definizioni

Con il termine "quota annuale" deve intendersi il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'Albo e la disciplina degli iscritti, dovuta annualmente dagli iscritti all'Albo e dalle Società tra Professionisti (STP) iscritte nell'Elenco Speciale, a partire dall'anno solare di iscrizione fino al momento della cancellazione, **senza possibilità di frazionabilità.**
Per "anno" (o "anno solare") si intende il periodo che si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre. La quota annuale è comprensiva del contributo dovuto dal Collegio al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

Art. 3 - Determinazione dell'importo

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo del Collegio definisce con propria delibera l'importo del contributo relativo all'anno successivo. In mancanza di delibera l'importo dovrà intendersi invariato rispetto alla precedente delibera.

Art. 4 - Modalità e termini di pagamento

La quota annuale, dovuta da ciascun iscritto e dalle STP al Collegio, deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il **31 marzo** di ciascun anno.
Il Consiglio può deliberare eventuali variazioni della data di scadenza dandone comunicazione agli iscritti con modalità definite nella stessa delibera di modifica.
Il pagamento sarà effettuato tramite bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) emesso direttamente dell'Ente preposto alla riscossione.

Art. 5 - Titolari dell'obbligo di pagamento

Sono **tenuti al pagamento tutti coloro che alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento risultano iscritti all'Albo**. Il versamento della quota annuale è comunque dovuto anche in caso di cancellazione nel corso dell'anno, se successiva al **31 gennaio** dell'anno di riferimento, **senza possibilità di frazionabilità e diritto ad alcun rimborso.**

Solo in casi particolari, quali ad esempio l'inabilità all'esercizio della professione o il decesso, il Consiglio può valutare la possibilità di ridurre o esonerare dal versamento della quota gli iscritti (ovvero gli eredi legittimi e testamentari in caso di decesso dell'iscritto) che presentano apposita domanda motivata e documentata successivamente alla predetta data del 31 gennaio.
In caso di **trasferimento ad altro Collegio nel corso dell'anno** l'iscritto è tenuto al versamento della quota annuale stabilita dal Collegio di Verona.
In caso di **trasferimento da altro Collegio nel corso dell'anno** l'iscritto è esonerato dal pagamento della quota nel caso in cui dimostri di aver già corrisposto l'intera quota al Collegio di provenienza. In caso di **reiscrizione** il contributo è dovuto per l'intero importo della quota prevista per l'anno in corso. Sono esonerati dal versamento gli iscritti che, in regola con il versamento della quota dell'anno, presentano istanza di cancellazione e successiva richiesta di reiscrizione nel corso dello stesso anno solare.

Art. 6 - Riduzioni ed esoneri

In caso di prima iscrizione sarà dovuta una quota annuale determinata mediante delibera del Consiglio del Collegio di cui all'art. 3.
In caso di decesso dell'iscritto/a entro la scadenza di cui all'art. 4, dell'anno

di riferimento, gli eredi legittimi o testamentari saranno esentati dall'obbligo della corresponsione della quota d'iscrizione all'Albo dell'anno in corso.

Art. 7 - Decadenza dell'obbligo di pagamento

L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione, fatto salvo quanto sopra previsto dall'articolo 5.
Le quote rimaste insolute saranno trattate secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 9 e 10 del presente Regolamento.

Art. 8 - Avvisi di pagamento

Il Collegio informa annualmente gli iscritti, entro il mese precedente alla data di scadenza, con relativo avviso pubblicato sul sito dell'Ente e inviato a mezzo e-mail in newsletter dedicata, della scadenza prevista per la riscossione della quota annuale. Compatibilmente con la tempistica di redazione della rivista di categoria "*Il Geometra Veronese*", l'avviso potrà essere pubblicato anche sulla stessa.

L'avviso riporta:

- l'indicazione dell'importo della quota annuale;
- la data di scadenza;
- le modalità per effettuare il versamento;
- le conseguenze in caso di morosità della quota secondo quanto disposto ai successivi articoli 9 e 10.

Il Collegio non è responsabile per eventuali variazioni di recapiti (indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata) non comunicate dall'iscritto che potrebbero ritardare o annullare il recapito di avvisi e determinare il mancato pagamento della quota.

Per una corretta comunicazione della variazione dei propri dati, l'iscritto è tenuto a comunicare ogni notizia presso la segreteria del Collegio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite lettera recapitata a mano e protocollata presso la sede del Collegio.

Art. 9 - Iscritti morosi

Gli iscritti che non pagano la quota entro la scadenza di cui all' art. 4 (31 marzo di ogni anno) **sono ritenuti morosi**. Entro il **31 maggio** successivo il Collegio effettua la verifica dei pagamenti e comunica agli iscritti morosi, esclusivamente tramite PEC, l'avviso (unico) di sollecito al pagamento della quota annuale da effettuarsi entro e non oltre **10 giorni dalla data di ricezione dello stesso**. Se entro tale termine l'iscritto moroso non effettuerà il pagamento, il Consiglio del Collegio procederà senza nessun ulteriore avviso all'avvio del procedimento disciplinare con addebito della somma di euro 100,00 per spese ed interessi di mora.

Il Consiglio del Collegio, su istanza dell'interessato corredata dalle dovute certificazioni, può deliberare di esonerare dal pagamento del suddetto importo di € 100,00, per casi straordinari motivati e documentati che hanno impedito il versamento della quota entro i termini previsti dal presente Regolamento.

Art. 10 - Procedimento sanzionatorio di carattere amministrativo per iscritti morosi

Gli iscritti morosi non in regola con i versamenti oltre il termine riportato all'art. 9, **sono assoggettabili** alla **sanzione disciplinare della sospensione** dall'esercizio della professione in base a quanto stabilito dall'art. 2 della **Legge 3 agosto 1949 n. 536** "*Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal D.L.L. 23 novembre 1944 n.382*" il quale dispone quanto segue:

"*I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23-11-1944 n.382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiano al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio Professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.*"

I morosi accertati e interessati da procedimento disciplinare di carattere amministrativo, per sanare la propria situazione debitoria del relativo anno di competenza, saranno tenuti al versamento dell'intera somma dovuta maggiorata secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

I sospesi dall'esercizio della professione non beneficiano dei servizi offerti dal Collegio ma rimangono iscritti all'Albo e, pertanto, **sono tenuti** comunque al pagamento delle quote anche per il periodo di sospensione. **Durante il periodo di sospensione il timbro professionale deve essere depositato presso il Collegio.**

Il Collegio, a seguito di accertamento della posizione debitoria dei morosi oltre un anno dalla definizione della sospensione dall'Albo, che non effettuino la relativa sanatoria, potrà valutare di procedere al recupero forzoso delle somme dovute, a mezzo di opportuna azione giudiziale, con addebito delle spese legali e accessorie, oltre alle spese e gli interessi moratori di cui all'art. 9. L'applicazione della sanzione avverrà secondo le modalità di cui all'articolo 11 del Regolamento per la professione dei geometri.
La sospensione viene revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio del Collegio a seguito deliberazione consiliare, quando l'Iscritto dimostra di aver corrisposto al Collegio tutti i contributi annuali dovuti oltre alle spese e gli interessi moratori di cui all'art. 9.

Art. 11 - Norme finali

Il presente Regolamento **entra in vigore a partire dal 1° marzo 2017**.
Lo stesso viene trasmesso a tutti gli iscritti a mezzo e-mail e pubblicato, sia sul sito web del Collegio, che sulla rivista di categoria "*Il Geometra Veronese*".

10 Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri (CIPAG)

L'iscrizione alla CIPAG è **obbligatoria per tutti gli iscritti agli Albo professionale dei geometri che esercitano la libera professione** anche senza carattere di continuità ed esclusività. L'esercizio della professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo **fino a prova contraria** che l'interessato deve fornire secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa, ossia:

a) sottoscrizione da parte dell'interessato di una specifica autocertificazione sull'apposita modulistica predisposta dalla Cassa. L'autocertificazione – salvi comunque i provvedimenti adottati al riguardo dai singoli Collegi territoriali – deve attestare l'esistenza delle seguenti condizioni:

- **di non esercitare l'attività professionale**, senza vincolo di subordinazione, in forma singola, societaria o associata, anche in via occasionale e/o sotto forma di consulenza, di perizia e di attività coordinata e continuativa e di qualsiasi attività le cui prestazioni rientrino nelle competenze tecniche di geometra;
- **di non essere titolare di partita I.V.A.** per l'esercizio della professione di geometra o similare.

b) L'interessato deve altresì dichiarare nella predetta autocertificazione di essere a conoscenza dell'obbligo – qualora si verifichi successivamente la circostanza dell'esercizio dell'attività professionale di geometra o diventi titolare di partita IVA per l'esercizio della professione o similare - di darne comunicazione alla Cassa entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio dell'attività stessa.
Viene applicato il principio della **frazionabilità** dei contributi.

L'iscrizione alla CIPAG comporta il pagamento della **contribuzione obbligatoria** (contributo soggettivo, contributo integrativo e di maternità).

- *Contributo Soggettivo*: calcolato in percentuale sul reddito professionale e contribuisce al calcolo della pensione. È comunque dovuto un minimo contributivo;
- *Contributo Integrativo*: calcolato in percentuale sul volume d'affari professionale IVA, da riversare successivamente alla Cassa di Previdenza Geometri. È comunque dovuto un minimo contributivo;
- *Contributo Maternità*: quantificato di anno in anno, è dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa di Previdenza Geometri.

11 Principali regole deontologiche da osservare

Anche in riferimento al Codice di Deontologia Professionale dei Geometri, approvato con delibera del Consiglio Nazionale n. 5 del 03 aprile 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, si riportano alcune delle principali regole ai cui i Geometri professionisti iscritti all'Albo devono conformarsi per la corretta condotta nell'esercizio della professione:

- Il Geometra deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro ed esercita l'attività professionale secondo
- "**SCIENZA**" ovvero preparazione, competenza e capacità professionale a servizio del committente,
- "**COSCIENZA**" ovvero onestà, imparzialità e disinteresse nel consigliare ed assistere il committente,
- "**DILIGENZA**" ovvero il comportamento secondo i principi di lealtà, correttezza, trasparenza e tutela dei legittimi interessi dei committenti.

- Il comportamento del geometra è suscettibile di provvedimento disciplinare anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro e la dignità della Categoria.

- Il Geometra deve attenersi dall'esercitare, anche temporaneamente, attività incompatibili con la professione di "geometra" (o "geometra laureato") libero professionista, qualora esse

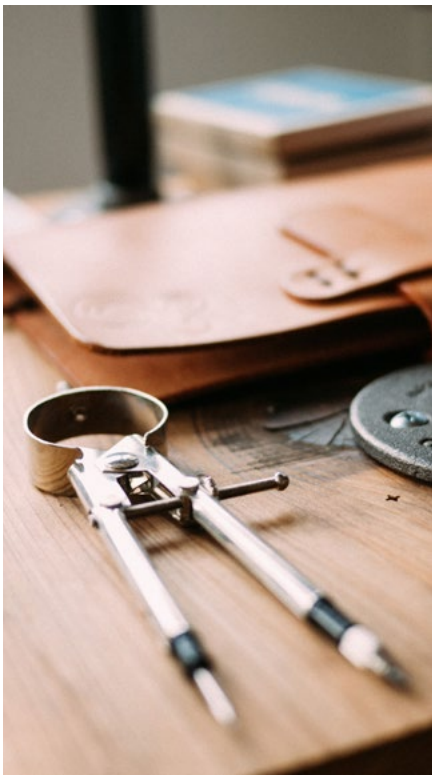

VADEMECUM

presentino finalità o modalità esplicative che possono recare pregiudizio al decoro e al prestigio della Categoria. Nei rapporti con i colleghi, il Geometra deve comportarsi secondo i principi della correttezza, collaborazione e solidarietà.

- Il Geometra libero professionista esercita un'attività che ha per oggetto la prestazione d'opera intellettuale disciplinata dal Codice Civile e dal Regio Decreto 11/02/1929 n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni. L'esercizio della professione di geometra e geometra laureato (titolo se conseguito ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 328/2001) deve essere svolta e condotta nel rispetto dei ruoli e delle competenze professionali stabilite dal relativo Ordinamento Professionale, senza altresì abusare di "titoli" e "titoli professionali" non in possesso e comunque impropri. Al proposito si rammenta che i "geometri" e "geometri laureati" sono appartenenti ad unico Albo e Settore e comportano stesse competenze.
- Il Geometra è tenuto a prestare la più ampia collaborazione al Consiglio del Collegio di appartenenza affinché questo assolva in maniera efficiente ed efficace alle funzioni di vigilanza e ad ogni altro compito ad esso demandato dalla legge, al fine di assicurare la massima tutela al prestigio e al decoro della Categoria. Fra le altre, il geometra deve rispettare le direttive emanate dal Consiglio Nazionale e/o dal Collegio di appartenenza.

Segreto professionale

Il segreto professionale è un obbligo giuridico e deontologico ed il mancato rispetto costituisce un reato previsto dall'art. 622 del Codice Penale.
Nell'esercizio della propria attività il geometra è tenuto a mantenere rigorosamente il segreto professionale in merito alle questioni conosciute per motivi d'ufficio e che, per loro natura o per specifica richiesta dei committenti, sono destinate a rimanere riservate, per tutta la durata della prestazione ed anche successivamente al suo compimento. A tal fine, il geometra adotta altresì ogni misura necessaria a garantire il rispetto dell'obbligo di riservatezza da parte dei suoi collaboratori, praticanti e dipendenti.

In tale senso il professionista è tenuto a mantenere la riservatezza in merito ai dati sensibili di cui entrano in possesso nello svolgimento della propria attività.
Nel caso in cui il segreto professionale venga violato, possono essere applicate delle sanzioni, non solo dal punto di vista civile, ma anche dal punto di vista penale.
La violazione del segreto professionale è considerata a tutti gli effetti un reato, come previsto dall'articolo 622 del Codice Penale, con una pena che può comportare un periodo di reclusione fino ad un anno.
Lo stesso articolo 622 del Codice Penale, esclude la punibilità in presenza di una giusta causa che, in ogni caso, impone la divulgazione in modo limitato a quanto strettamente necessario per il fine tutelato, in particolare: in caso di referti, di consulenze, di perizie o di denunce obbligatorie.
Quando però non si è in presenza di una giusta causa, la diffusione di dati coperti da segreto professionale, diventa un reato nel momento in cui la violazione è in grado di causare un danno al titolare del segreto o viene effettuata con lo scopo di trarne profitto.

Sanzioni disciplinari

Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa vigente, per la violazione delle prescrizioni contenute nel "Codice di Deontologia Professionale dei Geometri" e comunque per il non corretto esercizio dell'attività professionale (tra l'altro ad esempio: la violazione delle norme di etica, la concorrenza sleale e/o accaparramento di incarichi, l'apposizione di firma su elaborati redatti da altri c.d. prestafirma), sono applicabili le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 11 del R.D. n. 274/1929 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali sanzioni da applicare in misura proporzionale alla gravità della violazione commessa sono:

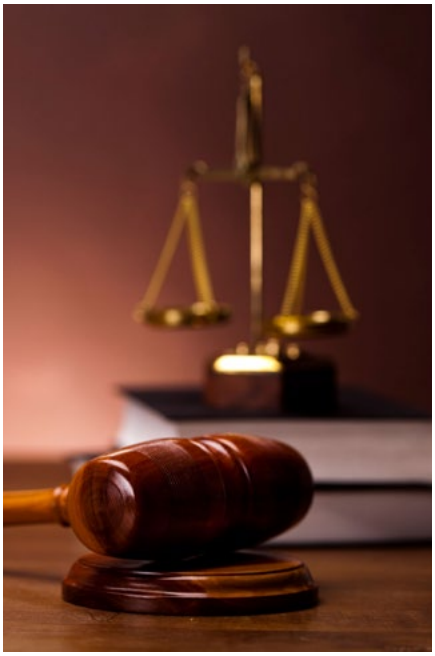

a) L'avvertimento
L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, esortandolo a non ricadervi ed astenersi da compiere altre infrazioni. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. Esso è dato con lettera (raccomandata / PEC) del Presidente del Collegio di Disciplina territoriale su delega (delibera) dell'organo medesimo.

b) La censura
La censura è una rappresentazione delle mancanze commesse, accompagnate da una formale nota di biasimo e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i procedimenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione. La censura è notificata all'iscritto per mezzo dell'Ufficiale Giudiziario.

c) La sospensione
La sospensione dall'esercizio della professione comporta la cessazione tem-

poranea dell'attività professionale (o del praticantato) in corso, si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura. La sospensione **non può avere durata maggiore di sei mesi**. Unica ipotesi in cui la sospensione (quale *sanzione*) può avere una durata superiore a sei mesi e fino a due anni, è quella contemplata dall'art. 29, comma 2, del DPR n. 380/2001.

La sospensione non è soggetta a limiti di tempo qualora sia disposta per **morosità** (ad es. mancato pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo) ai sensi dell'art. 2, legge n. 536/49, per **evasione fiscale** o **mancato pagamento delle imposte**.

La sospensione è notificata all'iscritto per mezzo dell'Ufficiale Giudiziario.

La sospensione viceversa **non è applicabile** in caso di procedimento penale in corso a carico dell'iscritto e altresì nei confronti di coloro che hanno rapporto di pubblico impiego per i quali deve procedersi alla cancellazione dall'Albo.

d) La cancellazione
La cancellazione dall'Albo professionale, così come la sospensione, comporta la cessazione dall'esercizio della libera professione, è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'Albo, elenco o registro. La cancellazione viene notificata all'interessato per mezzo dell'Ufficiale Giudiziario. Tuttavia, è evidente la maggior gravità della sanzione in questione, poiché essa non è circoscritta a un lasso di tempo determinato.

Se, infatti, chi è stato cancellato dall'Albo può chiedere di esservi nuovamente ammesso, ciò nondimeno la reiscrizione presuppone che siano cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione e che siano **decorsi almeno due anni** dall'originario provvedimento sanzionatorio (art. 14, commi 1 e 3 del R.D. n. 274/1929).

Libera concorrenza e pubblicità informativa

Riferimento all'art. 4 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137

1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

Riferimento al Codice di Deontologia Professionale dei Geometri Sezione III - Della Pubblicità

Nell'esercizio della professione è consentita al geometra – con mezzi idonei e nell'interesse collettivo – la pubblicità informativa improntata sulle caratteristiche, sui risultati e sul compenso della prestazione professionale, nonché sulle specializzazioni conseguite dal professionista. L'informativa circa il compenso e i costi complessivi delle prestazioni deve corrispondere ai criteri di trasparenza e veridicità, specificando analiticamente i contenuti della prestazione, le spese, le anticipazioni e gli onorari.

È vietata la pubblicità ingannevole, comunque attuata.

Ricapitolando...

1 Assicurazione professionale

2 Formazione continua

3 Posta Elettronica Certificata

4 Preventivo di spesa
e incarico professionale

5 Privacy (Regolamento UE 2016/679)

6 Fatturazione elettronica

7 POS

8 Uso del timbro professionale

9 Pagamento della quota
annuale di iscrizione all'Albo

10 Cassa Italiana Previdenza e
Assistenza Geometri (CIPAG)

11 Principali regole deontologiche da osservare

Dove l'impresa trova il suo spazio

capannoni da 300 a 30.000 mq

Lunardi
Corporate Real Estate

Compravendite & Locazioni

Capannoni - Terreni - Negozi - Uffici

Lunardi Intermediazioni s.a.s. - Via Strà 126, Caldiero (VR) - 348 7948758 - lunardintermediazioni.it